



SETTORE V

Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia
Scuolastica e Patrimonio

Il Dirigente

ORDINANZA n° 11 del 01.03.2017

Oggetto: S.P. n° 8 (Penne - Bivio Cupoli - Bivio Mirri - Rigopiano) dal Km. 12+300 (Bivio Mirri) al Km 20+500 riapertura al transito veicolare e ciclopedonale nei due sensi di marcia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata:

- l'ordinanza Prefettizia del 20.01.2017 con la quale si istituisce la zona "Rossa" riservata ai soli operatori di soccorso dal bivio Mirri al rimanente tracciato della SP 8, la zona "arancio" dal bivio Cupoli al bivio Mirri con il traffico limitato agli operatori del soccorso ed ai residenti della stessa SP;
- l'ordinanza Prefettizia in data 28.01.2017 con la quale si abolisce la zona "arancio" e si conferma il divieto d'accesso nella zona "rossa";
- la comunicazione della Regione Abruzzo in data 30.01.2017 avente per oggetto: "resoconto attività tavolo tecnico scientifico valanghe - Comune di Farindola (PE)", con la quale si raccomanda la chiusura della strada ricadente nell'area interessata dal pericolo valanghe del Comune stesso fino alla scomparsa del manto nevoso sui pendii a monte della SP8
- la nota Prefettizia n. 8558 del 24.02.2017 e la precisazione in data 01.03.2017 a firma del Vice Prefetto, con la quale si dichiara che la zona rossa è stata abolita;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

Visto l'art.107 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

A far data della presente, venga disposto la riapertura dal Km. 12+300 al Km. 20+500 al transito di veicoli e persone sulla S.P. n° 8 (Penne - Bivio Cupoli - Bivio Mirri - Rigopiano);

Conferma la precedente ordinanza n. 30/2013 della limitazione di velocità di 30 Km/h.

che il Personale del Servizio Viabilità Comparto Nord Zona "1", provveda a mantenere efficiente la segnaletica verticale nel rispetto del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione.

La presente ordinanza ha validità fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale o successive comunicazioni dal COR;

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli Artt. 11 e 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono invitati a vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ai sensi della legge n. 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo 285/92 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Paolo D'INCECCO